



COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 CONSIGLIO COMUNALE DEL 15-04-2015

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **19:00** presso il Teatro Cotogni del Comune di Castelmasa, si è riunito il Consiglio Comunale convocato. Eseguito l'appello, risultano:

Boschini Eugenio	P	Brenzan Silvia	P
Bernardoni Barbara	P	Contin Natalia	P
Azzolini Roberta	P	Gulmanelli Giuliana	P
Carta Alessandra	P	Cirella Michele	P
Gilioli Paolo	P	Azzolini Silvia	P
Petrella Luigi	P	Grigolo Eddy	P
Bernardelli Andrea	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Durante la seduta l'assessore esterno Ragazzi Francesco risulta Presente.

Sono inoltre nominati scrutatori:

Carta Alessandra
 Brenzan Silvia
 Grigolo Eddy

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
 Boschini Eugenio

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Patrizia Pallara

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 c. 1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL 18.08.2000 N° 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica Osti Michelangelo _____ 23-03-15

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile Osti Michelangelo _____ 23-03-15

Copia del presente atto viene pubblicata al n. ____ dell'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2015

Il Messo Comunale
 ZARAMELLA ANGELA

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Patrizia Pallara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni.

AI SENSI DELL'ART. 134, C. 3 DEL TUEL È DIVENUTO ESECUTIVO.

Castelmasa li, _____

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Patrizia Pallara

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, C. 4 DEL TUEL.

Castelmasa li, 15-04-15

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Patrizia Pallara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Tenuto presente che le deliberazioni sopradette, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Atteso che con Decreto Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2015 e successivamente, con nuovo decreto del 16.03.2015, è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»*;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»*;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente IMU;

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. *L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. ...omissis...*

8-bis. *I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

- a) *del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*
- b) *del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*
- c) *del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.*

9. *I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

9-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

10. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».*

Osservato che l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014, al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore alla aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Tenuto presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27/12/2013 n. 147, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147, l'imposta municipale propria non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 ;

Preso atto inoltre che, come da legislazione vigente, è riservata allo Stato la quota del 100% dell'imposta di base (0,76%) sui fabbricati del gruppo catastale "D"; sono di spettanza del comune tutti gli altri introiti IMU;

Visto l' art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente l'applicazione dell'IMU;

Visto il titolo III "disciplina imposta municipale propria (IMU)" del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 12/8/2014;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 in data 30/11/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la propria precedente deliberazione n. 34 del 12/8/2014 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) componente Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014";

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di non apportare variazioni alle aliquote e di applicare pertanto le aliquote del tributo come segue:

- abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,40% (aliquota base)
- altri fabbricati gruppi catastale A, B, C e categoria catastale D/2: 0,76% (aliquota base)
- altri fabbricati gruppo catastale D (con esclusione categoria D/2): 1,06% (aliqu. aumentata di 0,30%)
- terreni agricoli: 0,76% (aliquota base)
- aree fabbricabili: 0,76% (aliquota base)

Ritenuto inoltre di non apportare variazioni alle detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 come segue:

- detrazione per abitazione principale e pertinenze, fino a concorrenza IMU su detti immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale da parte dei diversi contitolari: € 200,00;
- ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 13	voti favorevoli	n. 9
consiglieri votanti	n. 13	voti contrari	n. 4 (Cons. Azzolini S., Cirella, Grigolo e Gulmanelli)
consiglieri astenuti	n. =		

DELIBERA

1) Per tutto quanto esposto in premessa, di non apportare variazioni stabilendo per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU):

- abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,40% (aliquota base)
- altri fabbricati gruppi catastale A, B, C e categoria catastale D/2: 0,76% (aliquota base)
- altri fabbricati gruppo catastale D (con esclusione categoria D/2): 1,06% (aliqu. aumentata di 0,30%)
- terreni agricoli: 0,76% (aliquota base)
- aree fabbricabili: 0,76% (aliquota base)

- detrazione per abitazione principale e pertinenze, fino a concorrenza IMU su detti immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale da parte dei diversi contitolari: € 200,00;

- ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

2) Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1 comma 677 della Legge n.147/2013 e dell'art. n.1 del D.L. n. 16/2014 in base ai quali la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU;

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata votazione ai sensi di legge:

consiglieri presenti	n. 13	voti favorevoli	n. 13
consiglieri votanti	n. 13	voti contrari	n. = =
consiglieri astenuti	n. = =		